

Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 32-2983

D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Differimento dei termini per l'anno 2016.

A relazione dell'Assessore De Santis:

La legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2010)” all’art. 2, comma 12, ha previsto che le Regioni, nell’esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. La stessa disposizione ha inoltre previsto la sospensione dell’autorizzazione per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Sulla base di tali disposizioni la Giunta regionale con deliberazione 26 luglio 2010 n. 20-380 recante: “*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica - Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica*” ha introdotto l’obbligo, per tutti coloro che esercitano l’attività di commercio su area pubblica, di provare la regolarità della propria posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all’anno fiscale precedente; parallelamente i comuni rilasciano annualmente apposito documento denominato “VARA” (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), anche tramite apposite convenzioni, a titolo gratuito, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

In particolare, ai sensi della deliberazione suddetta, “*Il Comune, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, dispone la sospensione dell’autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione*”.

La complessità della materia e le criticità operative connaturate al comparto del commercio su area pubblica, hanno richiesto in fase applicativa costanti interventi di indirizzo e di migliore definizione delle modalità operative di attuazione, per garantirne la piena effettività: in particolare sono stati disposti meccanismi di proroga e modalità speciali di rateizzazione, con progressiva protrazione dei termini di scadenza per gli adempimenti a carico degli operatori e per il riscontro comunale, fino, in ultimo con D.G.R. n. 13-1999 del 9/5/2011, alla fissazione dei termini finali del 28 febbraio e del 30 aprile di ogni anno.

Tenuto inoltre conto che la materia fiscale e contributiva sfugge alle competenze istituzionali della Regione si è resa parallelamente necessaria una costante azione di confronto, coordinamento e collaborazione in particolare con INPS, Agenzia delle Entrate ed Equitalia, che hanno concorso, per quanto di rispettiva competenza, all’attuazione delle disposizioni regionali.

La prassi applicativa ha evidenziato ulteriori persistenti criticità connesse agli effetti della crescente crisi economica che, investendo tutte le attività economiche, non risparmia il comparto del

commercio su area pubblica, già tradizionalmente interessato da componenti significative di marginalità. In particolare, a fronte delle procedure di revoca previste dalla deliberazione regionale per i casi di irregolarità, si sono rilevate negli anni ricorrenti richieste da parte degli operatori del comparto e loro rappresentanti, di ottenere ulteriori forme di rateizzazione nell'assolvimento degli oneri contributivo/ fiscali, richieste impropriamente rivolte in sede regionale stante la competenza statale a regolare le modalità di assolvimento degli oneri fiscali e contributivi.

Inoltre, a fronte delle criticità rilevate nell'ambito piemontese, si è, nel tempo, evidenziato, sul piano interregionale, ed in particolare tra le regioni contigue al Piemonte, un andamento non univoco nelle scelte normative effettuate che, al contrario, appaiono difformi e alterne, con conseguente potenziale pregiudizio delle dinamiche di concorrenzialità del sistema distributivo.

I più recenti sviluppi applicativi continuano a rivelare uno stato di sofferenza del comparto in ragione, anzitutto e più in generale, della perdurante crisi economica, e, più nello specifico, a causa:

- degli effetti applicativi del novellato art. 19 del DPR 602/1973 che, a differenza di quanto avveniva in passato, non permetterebbe più a chi è decaduto dal beneficio della rateazione degli oneri contributivi di avviare nuove rateazioni, benché si trovi in un oggettivo stato di necessità e difficoltà, con conseguente rischio di ulteriori espulsioni dal mercato oltre che di incremento dei prestiti ad usura e del lavoro nero;
- delle difficoltà nell'applicazione del principio di reciprocità fra regioni contigue, in ragione delle differenti scelte effettuate nella tematica dei controlli di regolarità degli operatori.

Rilevata conseguentemente l'opportunità di effettuare adeguati approfondimenti anche nelle sedi interistituzionali di competenza.

A tale fine, visti, in particolare:

la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2010)";

la DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: "*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*" e smi;

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di differire, per l'anno 2016, il termine del 28 febbraio, 29 febbraio per l'anno in corso, previsto, per gli adempimenti a carico degli operatori, al punto 4 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica", al 30 giugno 2016;

- di differire parallelamente, per l'anno 2016, il termine del 30 aprile previsto per il riscontro comunale, al punto 1 del capo I "Adempimenti comunali e delle imprese" dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: "legge regionale 12

novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”, al 30 settembre 2016;

- di dare atto conseguentemente che, per l'anno 2016, i termini di fine febbraio e del 30 aprile, come indicati al punto 5 del capo I “Adempimenti comunali e delle imprese” dell'allegato A e al punto 1 del capo II “Esito della verifica di regolarità” dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante: “legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica” risultano differiti, rispettivamente, al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)